



COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67055 Tel. 086388168 086388406 Fax 086388488

P. IVA 00652220666

Cod. Fiscale 81004440665

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC...

Il Comune di Gioia dei Marsi promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche e culturali, promosse da Enti e Istituzioni pubbliche e private, da gruppi ed associazioni operanti nel territorio comunale. Riconosce, inoltre, nello sport un'importante componente della vita sociale dei cittadini, promuove e favorisce, quindi, manifestazioni ed attività rivolte allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva, delle attività motorie e del tempo libero per il raggiungimento di fini educativi, di formazione umana, civile, culturale e fisica della persona.

TITOLO I

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 Legge 07.08.1990 n.241, i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e contributi a iniziative culturali, artistiche e sportive relative ai seguenti settori:

- a) studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
- b) promozione e produzione di attività teatrali e musicali;
- c) diffusione e promozione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, musei);
- d) promozione e diffusione della cultura locale.

Art. 2 – Soggetti beneficiari di contributi

Possono essere beneficiari dei contributi:

- le istituzioni, associazioni, fondazioni, gruppi e comitati non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto dell'intervento abbia carattere pubblico e di rilevante importanza culturale. In particolar modo le associazioni culturali, ricreative, storiche, artistiche, educative, turistiche, di aggregazione sociale e sportive dilettantistiche, devono svolgere un'azione libera, disinteressata ed autonoma al servizio dell'esperienza individuale ed associata dei cittadini e devono avere uno Statuto ispirato ai principi di democrazia interna. Tale Statuto deve quindi indicare:
 - a) la denominazione dell'associazione;
 - b) l'oggetto sociale che deve necessariamente escludere ogni scopo di lucro;
 - c) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nell'associazione per il proseguimento della sua attività;
 - d) la devoluzione ai fini sociali e culturali del patrimonio utile, in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 3 – Costituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

Il Consiglio Comunale disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni.

L'iscrizione a tale Albo avviene attraverso la formale richiesta scritta da parte delle associazioni presenti sul territorio comunale, previa presentazione, all'ufficio del Sindaco, di moduli appositamente predisposti.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Le associazioni che intendono essere iscritte per la prima volta all'Albo Comunale devono presentare apposito modulo come indicato dall'art. 3 corredato da:

- a) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, con indicazione della sede sociale;
- b) relazione delle attività svolte dal momento della costituzione;
- c) indicazione del numero degli associati.

Art. 5

Entro il 31 dicembre di ogni anno, le associazioni che intendono confermare l'iscrizione all'Albo Comunale devono presentare, presso l'ufficio del Sindaco, una relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento.

Art. 6

L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è condizione essenziale per accedere ad eventuali benefici del regolamento comunale, quali:

- a) patrocinio delle iniziative;
- b) uso gratuito o approntamento di strutture comunali;
- c) contributi in denaro.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo delle iniziative, nella loro organizzazione e svolgimento.

TITOLO II CONTRIBUTI

A) ISTITUZIONI CULTURALI E SPORTIVE

Art. 8 – Contributi ad istituzioni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di erogare contributi ad istituzioni culturali e sportive che operino nel territorio. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono i seguenti:

- l'istituzione deve dimostrare di avere svolto negli ultimi due anni con continuità un'attività consolidata;
- le istituzioni che intendono usufruire del contributo devono inoltrare richiesta, all'Ufficio del Sindaco, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata da:
 - a) una relazione contenente il programma delle attività;
 - b) un preventivo relativo alle entrate ed alle uscite accorpate per voci omogenee.

Al termine di ogni esercizio l'istituzione è tenuta a presentare il bilancio annuale e una relazione consuntiva sull'attività svolta.

B) PROGETTI ED INIZIATIVE SPECIALI E CULTURALI

Art. 9 – Contributi per progetti speciali ed eccezionali.

Il Comune ha facoltà di erogare contributi o di rendere disponibili i propri locali, mezzi, attrezzature e personale per manifestazioni di interesse collettivo che rivestino carattere di eccezionalità e/o specialità in riferimento alle caratteristiche dell'iniziativa manifestata.

Per usufruire del contributo si deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio del Sindaco, entro 15 giorni dall'evento stesso, corredata da:

- relazione e programma dell'iniziativa;
- preventivo relativo alle uscite ed alle entrate accorpate per voci omogenee;

- eventuale richiesta dei locali del Comune (sala consiliare, ostello, ecc...) o mezzi e risorse umane.

Art. 10 – Modalità e criteri di assegnazione dei contributi.

I contributi vanno intesi come parziale copertura delle spese relative alle attività e ai progetti. L'entità degli stessi sarà pertanto proporzionale alla dimensione ed al costo complessivo dell'iniziativa.

I contributi saranno assegnati in relazione ai seguenti criteri:

- valenza culturale e sociale e rilevanza culturale e rilevanza territoriale del progetto;
- realtà culturali coinvolte;
- livello di coinvolgimento territoriale degli enti e delle istituzioni;
- priorità dei settori indicati nell'art. 1.

Il contributo sarà erogato al responsabile dell'Associazione e istituzione soltanto ad iniziativa conclusa e dietro presentazione della seguente documentazione:

- bilancio consuntivo;
- relazione culturale sull'andamento della/e iniziativa/e.

Art. 11

Il Comune ha facoltà di erogare contributi ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per singole iniziative che non siano inserite in progetti complessivi. L'entità non può essere superiore a quanto previsto dall'art.10 del seguente regolamento.